

**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA
("SEL EE3")**

CIG : 5035366379

CONVENZIONE

A.d.2. ADOZIONE MODULO

**CONVENZIONE****per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata
("SEL EE3")**

La **SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA Società per Azioni**, Società con unico socio, con sede legale in Potenza e domiciliata ai fini del presente atto in Potenza, C.so Umberto I n.28, capitale sociale Euro 1.180.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Potenza al n. (REA) 128399, P.IVA 01708170764, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante, Ignazio PETRONE, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16.09.2013;


e

EDISON ENERGIA s.p.a., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n.31, capitale sociale Euro 22.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08526440154, P. IVA e c.f. n. 08526440154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte n.31, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Alessandro ZUNINO, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 14.03.2012 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

Premesso che

- a) la Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata di cui all'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 e che per la presente procedura opera in qualità di centrale di committenza regionale, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore dei Soggetti Pubblici regionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 455 e 456, della L. 296/2006; art. 26 della L. 488/1999; artt. 3, comma 34, e 33, 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; artt.1, comma 7, e 15, comma 13 lett. d), della L. 135/2012;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato la delibera a contrarre in data 27/03/2013;
- c) il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 05/04/2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.societaenergeticalucana.it, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: "L'Osservatore Romano", "Il Foglio", "La Nuova del Sud", "Il Quotidiano della Basilicata";
- d) la gara è stata aggiudicata a Edison Energia s.p.a., che ha manifestato espressamente, nel documento conforme all'Allegato 1, la volontà di impegnarsi a dare esecuzione alla presente Convenzione e ai contratti di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

**EDISON ENERGIA S.p.A.**




- e) come si evince dalla Determina del Responsabile del Procedimento di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e tenuto conto di quanto previsto nelle successive lettere f) e g), i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo;
- f) in data 02.08.2013 la Prefettura di Milano ha avviato l'istruttoria per il rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art.91 del D.Lgs. 159/2011;
- g) stante l'urgenza e decorso il termine di cui all'art. 92, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 159/2011, la presente Convenzione viene sottoscritta in assenza dell'informazione di cui alla precedente lettera f), ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
- h) L'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni

- a) **Società / Stazione Appaltante:** Società Energetica Lucana s.p.a.;
- b) **Regione:** Regione Basilicata;
- c) **Soggetti pubblici regionali / Soggetti pubblici lucani / Amministrazioni:** i Soggetti pubblici indicati all'art. 9 della L.R. Basilicata n.31/2008;
- d) **Amministrazione ordinante:** Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura;
- e) **Amministrazione contraente:** Amministrazione che ha stipulato il contratto di fornitura;
- f) **Amministrazione già in Convenzione / già in fornitura :** Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di energia elettrica siglata dalla Società;
- g) **Concorrente:** l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara;
- h) **Aggiudicatario:** il Concorrente risultato aggiudicatario della gara;
- i) **Fornitore:** l'Aggiudicatario che ha sottoscritto la Convenzione;
- j) **Convenzione / Schema di Convenzione:** la Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e il Fornitore di cui all'Allegato 3;
- k) **Contratti di fornitura e/o Contratti attuativi:** i contratti stipulati tra i Soggetti pubblici regionali e il Fornitore;
- l) **Ordinativo di fornitura:** il documento, conforme all'Allegato 5, a mezzo del quale l'Amministrazione manifesta al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura attuativo della Convenzione;
- m) **POD:** punto/i di prelievo;
- n) **Prestazioni contrattuali:** prestazioni conseguenti alla stipula della Convenzione e dei contratti di fornitura, aventi ad oggetto le obbligazioni indicate all'art.6 della presente Convenzione;
- o) **Data di attivazione della fornitura :** data di inizio della erogazione dell'energia elettrica;





- p) **Quantitativo massimo di energia elettrica, Valore economico complessivo della Convenzione, Importo contrattuale della Convenzione, Valore dei singoli contratti di fornitura:** definizioni contenute nel Par.4 del Disciplinare;
- q) **Codice:** il D.Lgs. n.163/2006;
- r) **Regolamento:** il D.P.R. n. 207/2010;
- s) **AVCP:** Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- t) **TIT 2012-2015: (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 2012-2015".
- u) **Tariffa Consip vigente:** le condizioni economiche della Convenzione Energia Elettrica Consip che una pubblica amministrazione stipulerebbe in un determinato mese.
- v) **Consip Power Index:** indice che aggiorna mensilmente il prezzo dell'energia elettrica delle Convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica.
- w) **SEL EE3:** la denominazione abbreviata della presente procedura;
- x) **AEEG :** Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- y) **CIG:** codice identificativo della gara;
- z) **PEC :** posta elettronica certificata

2. Valore delle premesse e degli atti di gara


Le premesse e gli atti e documenti ivi richiamati, gli atti di gara e gli atti e documenti richiamati negli stessi e nella presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, ed in particolare il Disciplinare di gara e l'Offerta Economica (conforme all'Allegato 2) sottoscritta dal Concorrente, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Disciplina applicabile

La Convenzione è disciplinata, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal Codice, dal Regolamento e dalle altre norme di settore vigenti, ivi inclusa la disciplina dettata in materia dalle Autorità pubbliche.

4. Oggetto e durata della Convenzione. Proroga

Preliminarmente si ribadisce che, così come negli altri atti gara, nella presente Convenzione per "fornitura di energia elettrica" si intende, oltre alla erogazione di energia elettrica, anche la prestazione dei servizi connessi ed indispensabili alla erogazione medesima, consistenti nella stipula in conformità alla normativa vigente, per conto dell'Amministrazione, dei contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Inoltre si puntualizza che il Fornitore, con la stipula della presente

**EDISON ENERGIA S.p.A.**



Convenzione, si impegna a fornire l'energia elettrica nei termini anzidetti e a svolgere altresì delle attività connesse ed inscindibilmente legate alla fornitura, così come specificate al successivo par. 6.

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale della fornitura di energia elettrica da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni contraenti, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura.

In particolare, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire l'energia elettrica nella misura richiesta dalle stesse con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 200 GWh (specificato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 7) ed in conformità alla Convenzione medesima.

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto concluso tra la singola Amministrazione contraente e il Fornitore, mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura, e non è fonte di alcuna obbligazione per la Società nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

I Soggetti pubblici regionali non sono in alcun modo vincolati all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno facoltà, né tantomeno sono obbligati a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di energia; inoltre, il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell'ordinativo.

Eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia (e il corrispondente valore economico complessivo della Convenzione) e i quantitativi di energia effettivamente richiesti e/o erogati, così come la divergenza tra le Amministrazioni indicate nell'Allegato 7 o nell'art.9 della LR Basilicata 31/2008 e le Amministrazioni ordinanti, non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto.

La Convenzione ha una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni indicati nella presente Convenzione, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa richiesta scritta, munita di motivazione, inviata dalla Società al Fornitore 30 giorni prima della scadenza della Convenzione, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e in ogni caso fino al raggiungimento del medesimo. A fronte della richiesta di proroga il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo di energia, la Società potrà chiederne l'incremento al Fornitore, agli stessi patti, prezzi e condizioni indicati nella presente Convenzione, e fino alla concorrenza dei due quinti del suddetto quantitativo massimo di energia, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tale eventuale richiesta.

Non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.





5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga

Le Amministrazioni potranno usufruire delle condizioni normative ed economiche oggetto della Convenzione stipulando i contratti di fornitura attuativi. A tal fine l'Amministrazione dovrà emettere un documento, definito Ordinativo di fornitura, per manifestare la propria volontà di attivare la fornitura oggetto della Convenzione in uno o più dei propri POD.

Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore sarà disciplinato dalla presente Convenzione e dal singolo contratto di fornitura attuativo.

L'ordinativo dovrà essere conforme all'Allegato 5, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato, e redatto osservando le disposizioni che seguono. Dovrà essere indirizzato al Fornitore e debitamente sottoscritto, nonché munito del nominativo del Responsabile del Procedimento e dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione individuati dall'Amministrazione e del CIG "derivato". Nell'Ordinativo l'Amministrazione manifesterà di optare per la "Tariffa variabile" o per la "Tariffa fissa" (qualora resa disponibile dall'Aggiudicatario). In ogni ordinativo saranno indicati, per ogni Punto di Prelievo, il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, restando inteso che **il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.**


Entro il quantitativo massimo di 200 GWh, il Fornitore sarà comunque tenuto ad erogare alle Amministrazioni l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Nell'ordinativo di fornitura le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile, gratuito ed esclusivo al Fornitore per recedere dal precedente contratto di fornitura (qualora non vi abbiano già provveduto autonomamente) e per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità di trasporto e/o di approvvigionamento di energia elettrica che Terna S.p.A. e/o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti. Il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli atti necessari alla partecipazione alle sopraindicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei punti di prelievo dichiarati dalle Amministrazioni ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna S.p.A. e/o le preposte Autorità adotteranno.

L'ordinativo va trasmesso alla Società (che provvederà all'inoltro al Fornitore) in formato cartaceo, anticipandone scansione in formato .pdf a mezzo posta elettronica (all'indirizzo info@selspa.it).

Il singolo contratto di fornitura si intenderà concluso **al momento della ricezione** da parte del Fornitore del messaggio di PEC inviato dalla Società contenente la scansione dell'ordinativo di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver controllato la completezza dei dati ivi inseriti, comunicherà, a mezzo PEC, alla Società e alle Amministrazioni ordinanti:

- l'accettazione dell'ordinativo;
- la conferma della data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo;





- il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura;
- gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Fornitore non dovrà dare esecuzione agli ordinativi di fornitura:

- trasmessi da Soggetti diversi dalla Società; in tal caso dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione e la Società, spiegando le ragioni del rifiuto;
- non completi in ogni parte necessaria (ai sensi dell'Allegato 5 e della presente Convenzione); in tale caso dovrà chiedere all'Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo stesso, l'emissione di un nuovo e completo ordinativo;
- qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica; in tal caso il Fornitore dovrà avvisare immediatamente e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi, la Società e l'Amministrazione, assistendo quest'ultima, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo ordinativo.

Il Fornitore potrà decidere di non dare seguito ad ordinativi provenienti da Amministrazioni verso le quali vanti un credito certo, liquido, esigibile ed incontestabile maturato in precedenti forniture di energia elettrica.

La **data di attivazione della fornitura**, coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura nel caso di ordinativo ricevuto dal Fornitore (nelle modalità suindicate) entro il 25 del mese, ovvero, il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione nel caso di ordinativo ricevuto dal Fornitore (nelle modalità suindicate) dopo il 25 del mese. L'Amministrazione dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Il Fornitore attiverà la fornitura a partire dalla data indicata nell'ordinativo.


A partire dalla data di attivazione della fornitura le singole Amministrazioni possono utilizzare la Convenzione.

I singoli contratti di fornitura, indipendentemente dalla data di attivazione, scadranno il 31.12.2014. Le Amministrazioni hanno la facoltà di chiedere la proroga (mediante nota scritta e motivata da inviare 30 giorni prima della scadenza) del proprio contratto di fornitura, a partire dal 31.12.2014 e per un massimo di 6 mesi. Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accogliere siffatta eventuale richiesta.

Si precisa che qualora un'Amministrazione che abbia già stipulato un contratto di fornitura intenda stipulare un nuovo contratto relativo ad una o più utenze ulteriori, la data di scadenza del nuovo contratto coinciderà con la data di scadenza del contratto precedente.

6. Obbligazioni del Fornitore

Preliminarmente si ribadisce che con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza stessa, il Fornitore si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dai Soggetti Pubblici






regionali e a fornire loro l'energia elettrica, secondo le modalità previste nel presente atto, sino alla concorrenza del limite massimo di 200 GWh (salvo incremento fino ai due quinti) e in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Obbligazioni generali

Con la stipula della Convenzione il Fornitore:

- prende atto che i Soggetti pubblici regionali non sono in alcun modo vincolati all'utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di energia e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, a perfetta regola d'arte nel rispetto ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara e nella normativa di settore vigente (ivi inclusa la disciplina in materia di rapporti di lavoro);
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse), intendendoli remunerati con il corrispettivo contrattuale; segnatamente, dichiara che tutti gli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale e che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e lo sconto offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, ed accetta di farsi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ferma restando la variabilità dei corrispettivi al variare dei prezzi energetici di riferimento;
- dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- dichiara di accettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;





- si impegna a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni e la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza della legge, nonché dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni da esso Fornitore provocati;
- prende atto ed accetta che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici dei Soggetti pubblici regionali;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
- si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando analiticamente i mutamenti intervenuti ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- qualora venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'ordinativo di fornitura, s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione;
- si impegna a rispettare tutti gli ulteriori adempimenti previsti a proprio carico dalla presente Convenzione;
- dichiara di aver presentato la documentazione indicata nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione.

Obbligazioni specifiche

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore è obbligato:

- ad erogare la fornitura oggetto della Convenzione:
 - in conformità agli ordinativi di fornitura;
 - in conformità alle condizioni e termini indicati nella presente Convenzione e negli atti quivi richiamati;
 - secondo le caratteristiche tecniche e specifiche previste dalla normativa di settore.

e a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell'Amministrazione, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e, in generale, a dare seguito a tutto quanto indicato nell'ordinativo di fornitura;

EDISON ENERGIA S.p.A.





- ad assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- a provvedere, per conto dell'Amministrazione mandante, al recesso di quest'ultima dal precedente contratto di fornitura (qualora non vi abbia già provveduto autonomamente);
- ad osservare tempestivamente le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;

Il Fornitore, inoltre, si impegna a trasmettere alla Società:

- contestualmente all'invio di ogni fattura alle Amministrazioni contraenti, un file in formato Excel contenente tutti dati presenti nella fattura;
- nei mesi in cui vengano attivate nuove forniture, entro il 15 del mese, l'elenco dei POD attivati;
- entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati orari dei consumi di energia attiva (in MWh) e reattiva (in MVAR/h) e i dati quarti-orari di potenza attiva (in MW) relativi ad un determinato periodo di fornitura;
- o alle Amministrazioni contraenti, entro 15 giorni dalla richiesta, informazioni o report specifici al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. Attività di controllo


Ferme restando le competenze del Responsabile del procedimento e dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione nominati dalle Amministrazioni contraenti, la Società e le Amministrazioni contraenti si riservano di controllare che il Fornitore esegua correttamente (in conformità a tutto quanto previsto negli atti di gara e nella normativa vigente) la Convenzione e i contratti attuativi. A tal fine potranno richiedere, in qualunque momento, al Fornitore informazioni o report specifici ed impartire indicazioni operative, di indirizzo e controllo alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

8. Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

Corrispettivo contrattuale :

Con riferimento alla componente energia i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da ciascuna Amministrazione contraente in relazione al singolo contratto di fornitura sono i seguenti:

- **in caso di applicazione della Tariffa Variabile**, ai sensi del par. 8.1. del Disciplinare, i corrispettivi saranno calcolati applicando lo sconto offerto in euro/MWh ai prezzi, distinti per tipologia di utenza, al netto delle perdite di rete, aggiornati mensilmente alle condizioni della "Convenzione Consip Energia Elettrica 10", con riferimento al Lotto 3. Il corrispettivo così ottenuto è quindi incrementato delle perdite di rete;
- **in caso di applicazione della Tariffa Fissa**, ai sensi del par. 8.1. del Disciplinare, i corrispettivi rimarranno invariati fino alla scadenza della fornitura e saranno pari al prezzo corrispondente alle condizioni Economiche Consip Energia Elettrica 10, lotto 3 praticate nel mese di decorrenza



EDISON ENERGIA S.p.A.



della fornitura, ridotto dello sconto indicato nell'Offerta economica con riferimento alla "Tariffa Fissa". Il corrispettivo così ottenuto è quindi incrementato delle perdite di rete.

Inoltre, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (Gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

Tali corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non precedentemente menzionati.

Resta inteso che per i clienti finali dotati di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2) saranno applicati i medesimi corrispettivi di cui sopra relativi ai clienti finali dotati di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie).

Fatturazione

Il Fornitore rilascerà, con cadenza mensile, apposita fattura da inviare all'indirizzo dell'Amministrazione contraente indicato nell'ordinativo di fornitura. Si precisa che, indipendentemente dalle modalità di inoltro, all'Amministrazione dovrà essere resa disponibile la fattura in formato PDF entro il giorno successivo alla data di emissione.


Qualora richiesto dall'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà emettere mensilmente la "fattura aggregata" (cioè con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente). Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti ai consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.

In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:

- il CIG derivato riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura;
- il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore;

Modalità e tempi di pagamento

EDISON ENERGIA S.p.A.





Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sul conto corrente intestato al Fornitore acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia di Via Deruta 19 – 20132 MILANO, codice IBAN: IT 93 G 01005 01600 000000000014, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione (data scadenza fattura).

Ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, si precisa che il termine dei 60 giorni si giustifica per la necessità di uniformare i termini di pagamento delle Amministrazioni contraenti a quelli delle Amministrazioni già in Convenzione con la Società e per tenere conto dei tempi ordinari necessari alla pubblica amministrazione per gli adempimenti burocratici.

Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D.Lgs.231/2002.

Decorso 60 giorni dalla data di scadenza della fattura, senza che si sia pervenuti a un accordo tra le Parti, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida ad adempiere e trascorsi 30 giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo ordinativo di fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo inadempienti presso il relativo esercente il servizio di Salvaguardia.


Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debtrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.

La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare il Fornitore dichiara che il conto corrente di cui al precedente Par.8 è qualificabile come "dedicato", in conformità al disposto dell'art.3 della L.136/2010 e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono stati comunicati alla Società nei modi previsti dal Par. 10 del Disciplinare. Il Fornitore confermerà tali dati alle Amministrazioni ordinanti con la comunicazione di accettazione dell'ordinativo di fornitura. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni contraenti ogni successiva modifica ai suddetti dati.

La Società verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione della presente Convenzione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal fine il Fornitore dichiara nel documento di partecipazione conforme all'Allegato 1 che in ogni eventuale subcontratto viene inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume i suddetti obblighi, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.



EDISON ENERGIA S.p.A.

Al sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

10. Penali a carico del Fornitore

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.

Al fini della determinazione delle penali di cui sotto, i valori dei contratti di fornitura e della convenzione sono definiti al Par. 4 del Disciplinare.

Casi in cui verranno applicate le penali

- a) **Ritardo nell'attivazione della fornitura:** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) **Adempimento in ritardo o in modo difforme dalle disposizioni della Convenzione e/o del singolo contratto:** salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente, alla forza maggiore o al caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza del distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione o del Contratto di fornitura a seconda della violazione.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore (preferibilmente via PEC) dalla Società e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso la contestazione dovrà essere comunicata per conoscenza alla Società. A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, supportate eventualmente da una chiara ed esauriente documentazione (preferibilmente via PEC) alla Società o all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano



idonee, a giudizio della Società o dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra.

Le Amministrazioni contraenti e/o la Società potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della cauzione definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; la Società potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell'importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, il Responsabile del Procedimento, qualora valuti grave il ritardo/inadempimento, può proporre alla Società la risoluzione dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione.

In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

11. Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data 23.07.2013 dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a avente n. 928/135 pari ad un importo di Euro 773.290,80 (settecentosettantatre miladuecentonovanta/80), conforme all'Allegato 4 e a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

12. Risoluzione

Ferme restando le disposizioni normative nonché quanto innanzi riportato in merito alla applicabilità delle penali, per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e dei contratti di fornitura) si rinvia agli artt. 297 del Regolamento e 135-140 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge.

Inoltre, le Amministrazioni contraenti e la Società, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, rispettivamente i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

**EDISON ENERGIA S.p.A.**



b) mancata reintegrazione delle cauzioni escusse entro il termine previsto nel Disciplinare.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.

In tutti i casi di risoluzione, la Società e/o l'Amministrazione contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata, interamente o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione sarà applicata una penale di equivalente importo ed in ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Società al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione e ai sensi dell'art.140 del Codice, la Società potrà interpellare progressivamente i Concorrenti risultanti dalla graduatoria di gara (fino al quinto migliore offerente, escluso l'Aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali. In tale caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede in offerta.

13. Recesso


Sulla disciplina del recesso da parte delle Amministrazioni e/o della Società si prescrive quanto segue:

- a)** le Amministrazioni e/o la Società, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in qualsiasi momento, senza preavviso, nelle seguenti ipotesi:
- giusta causa;
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Ricorre giusta causa di recesso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- quando contro il Fornitore sia stato presentato ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, al fine di ottenere lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra caso in cui venga meno il rapporto di fiducia, che è alla base della Convenzione e di ogni singolo contratto di fornitura.

Nel caso in cui in seno all'Amministrazione contraente si verifichino mutamenti di carattere organizzativo che vadano ad incidere sull'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione stessa potrà recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni.






Qualora la Società dovesse recedere dalla Convenzione ai sensi di quanto sopra, i singoli Soggetti pubblici contraenti non potranno emettere nuovi ordinativi di fornitura, potendo a loro volta recedere dai contratti di fornitura con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già rese correttamente e a regola d'arte, rinunciando espressamente, con la stipula della presente Convenzione, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

- b) Inoltre l'Amministrazione contraente potrà recedere, per qualsiasi motivo, da ciascun contratto di fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 cod.civ. con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- c) A parziale deroga di quanto sopra previsto :
- le Amministrazioni contraenti, qualora siano connesse in bassa tensione, in caso di cambio del Fornitore, hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.4 comma 4.2 della deliberazione AEEG n. 144/2007 come modificata dalla deliberazione AEEG n. 79/2008, con un preavviso non inferiore a tre mesi e con le modalità previste dall'articolo 5 della predetta deliberazione, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti;
 - le Amministrazioni contraenti, qualora siano connesse in media o alta tensione ed esclusivamente in caso di cambio del Fornitore, hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura con un preavviso non inferiore a sei mesi da comunicare al Fornitore in forma scritta a mezzo raccomandata a/r, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti;
 - le Amministrazioni contraenti, in caso di cessazione della fornitura, hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.4 comma 4.3 della deliberazione AEEG n. 144/2007 come modificata dalla deliberazione AEEG n. 79/2008 con un preavviso di giorni 15; detto recesso è esercitabile in qualunque momento;
 - nel caso in cui le tariffe delle Convenzioni Consip successive (presumibilmente definite Consip EE11 nel 2014 e Consip EE12 nel 2015) alla Convenzione Consip attualmente vigente (Consip EE10), efficaci nel periodo di vigenza della Convenzione SEL EE3 e dei contratti di fornitura attuativi, che dovessero risultare più convenienti rispetto alla tariffa ottenuta con la procedura di gara "SEL EE3", il Fornitore avrà la possibilità di applicare ai contratti di fornitura la nuova tariffa Consip ridotta di uno sconto non inferiore a 2,00

**EDISON ENERGIA S.p.A.**



€/MWh. Nel caso in cui il Fornitore non si avvalga di detta facoltà, l'Amministrazione contraente potrà esercitare il diritto di recesso, con un preavviso di un mese, sia per la media che per la bassa tensione, senza il pagamento di penali o oneri aggiuntivi. La valutazione dell'eventuale maggiore convenienza della tariffa Consip vigente sarà effettuata calcolando il costo della fornitura sulla base dei consumi presunti distinti per fasce e per tipologia di contratto di cui al comma 2.2. del TIT 2012/2015, riportati nell'ordinativo di fornitura.

Nei suddetti casi di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente solo delle prestazioni già rese correttamente e a regola d'arte, e con la stipula della presente Convenzione, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. .

- d) In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.

14. Danni e responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.


15. Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

16. Responsabile della Fornitura

Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e dei contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti e la Società dovranno rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbiano necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche inerenti alla Convenzione e ai contratti di fornitura. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.

Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono stati comunicati alla Società, nei termini e con le modalità di cui al Par. 10 del Disciplinare, e alle Amministrazioni contraenti al momento dell'accettazione dell'ordinativo. In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni il nuovo nominativo e i relativi recapiti.





17. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

Salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del Codice.

Le Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente. Potranno essere oggetto di tale cessione anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere tutti i riferimenti al contratto di fornitura (dal quale ha origine il credito oggetto della cessione). Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad ordinativi di fornitura diversi.

18. Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione contraente e la Società, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente e/o la Società sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

19. Oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi alla Convenzione ed ai contratti di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.



EDISON ENERGIA S.p.A.



Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare la presente Convenzione immediatamente dopo la stipula.

20. Foro competente

E' esclusa la clausola compromissoria.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione contraente.

21. Trattamento dei dati personali

Dati del Fornitore

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali conferiti alla Società per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa (oltre che per la partecipazione alla procedura di gara) e di essere a conoscenza dei propri diritti in merito.

La Società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.


Dati delle Amministrazioni contraenti

La Società tratterà inoltre i dati relativi alle Amministrazioni secondo le seguenti modalità.

Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione, ed in particolare nell'ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche relativi alla fatturazione e rendicontazione, da parte della Società e del Fornitore nonché alla trasmissione e scambio di tali dati tra la Società e il Fornitore (anche per via telefonica e/o telematica), per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti acconsentono, altresì, a che i dati conferiti siano diffusi tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it.

A tal proposito la Società, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali delle Amministrazioni alla stessa forniti:

Finalità del trattamento :





I dati forniti vengono acquisiti dalla Società al fine di dare esecuzione alla Convenzione e ai contratti di fornitura, oltre che per adempiere agli obblighi di legge.

Natura del conferimento :

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Società potrebbe impedire la completa esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura.

Dati sensibili :

Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati :

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Società in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati :

I dati potranno essere comunicati

- al personale della Società che cura il procedimento di gara o che svolge attività ad esso attinenti e conseguenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestano attività di consulenza od assistenza alla Società in ordine al procedimento di gara e la fase esecutiva della Convenzione e dei contratti di fornitura;
- ad eventuali soggetti esterni facenti parte della Commissione di gara;
- al Fornitore;
- ai Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge;
- alle Amministrazioni contraenti;
- ai legali incaricati ai fini della tutela della Società in sede giudiziaria;
- ad Autorità, Enti e Istituzioni, in base alla normativa vigente;

I dati conferiti dalle Amministrazioni potranno essere diffusi tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it.

Diritti del Concorrente interessato e Titolare del trattamento:

All' Amministrazione, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Società Energetica



Lucana, con sede in Potenza, Corso Umberto I n.28, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Società risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto ivi previsto, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003;
- d) nel trasmettere alla Società, quando sia necessario anche il suo intervento e/o riscontro, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti e, in tal caso, nel fornire alla Società tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire alla Società l'effettuazione di eventuali verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

In linea generale, il Fornitore ha l'obbligo di utilizzare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura e comunque entro i limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara.

22. Clausola finale

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti; in particolare queste ultime dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare, singolarmente nonché nel loro insieme, tutte le relative clausole.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Società e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce




in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che potranno comunque far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita dai contratti di fornitura attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Le comunicazioni in ordine alla esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura tra il Fornitore, la Società e le Amministrazioni dovranno avvenire preferibilmente a mezzo di posta elettronica, anche certificata.

La Società provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'AVCP n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

_____ li 18.09.2013



per la SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Società Energetica Lucana S.p.A.

Ignazio PERONE

Il Presidente

Ignazio Perone

per EDISON ENERGIA S.p.A.

l'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Alessandro ZUNINO

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione di seguito elencati e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all'elenco:

Par. 4 (Oggetto e durata della Convenzione. Proroga)

Par. 5 (Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga)

Par. 6 (Obbligazioni del Fornitore)

Par. 8 (Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento)

Par. 10 (Penali a carico del Fornitore)

Par. 12 (Risoluzione)

Par. 13 (Recesso)

Par. 14 (Danni e responsabilità civile)

Par. 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Par. 19 (Oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione)

Par. 20 (Foro competente)

Par. 22 (Clausola finale)

_____ li 18.09.2013

per EDISON ENERGIA S.p.A.

l'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Alessandro ZUNINO